EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

Giovedì 18 giugno 2020

IL CASO DEL GIORNO

Il cambiamento dei criteri di valutazione si comunica a posteriori

/ Silvia LATORRACA

L'art. 110 comma 6 del TUIR stabilisce che "in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
PROCEDURE CONCORSUALI

Rischio deadlock per il rimborso d'imposta nelle procedure concorsuali

/ Antonio NICOTRA

La Cassazione, con sentenza n. 10129/2020, ha evidenziato un contrasto interpretativo sui profili di **legittimazione** del commissario liquidatore, nella liquidazione coatta amministrativa (LCA), [...]

PAGINA 7

FISCO

Contributo a fondo perduto e abbuono IRAP al test dei limiti e delle condizioni "europee"

La versione consolidata della Comunicazione della Commissione Ue prevede il solo riferimento alle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019

/ Alessandro COTTO e Enrico ZANETTI

Diverse agevolazioni contenute nel DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") contengono la seguente puntualizzazione: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche".
Si tratta di previsione espressamente presente nel testo dell'art. 24 del decreto "Rilancio" (al comma 3) che statuisce l'abbuono dell'IRAP dovuta a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 da parte di **tutti i soggetti passivi** con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, ma è stato anche richiamata dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento attuativo n. 230439/2020 e nella circ. 13 giugno 2020 n. 15 (§ 7), relativi al contributo a fondo perduto spettante ai titolari di reddito agrario e agli esercenti attività di impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato di oltre un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente dato di aprile 2019.
Se le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* della Commissione Ue, questo dovrebbe significare che gli aiuti ivi previsti spettano solo ai soggetti che al 31 dicembre 2019 non si trovavano <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">già in difficoltà</SPAN>, come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione.
Con riguardo alla disciplina del contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del DL 34/2020, la circ. Agenzia Entrate n. 15/2020 (§ 7) conferma che "l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'art. 2 punto [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Nel fatturato per il contributo a fondo perduto anche le operazioni senza IVA

Detrazione IVA anche per la donazione di beni estranei all'attività d'impresa

Il sindaco/revisore non può controllare il bilancio predisposto da un associato

ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 8

FISCO

Per la Cassazione B&B equiparabili alle strutture alberghiere

/ Mauro SEBASTIANELLI

La Cassazione, con l'ordinanza n. 5358/2020, ha affermato un importante principio in tema di tassa sui **rifiuti** (l'allora TARSU, poi TARI, poi TIA ed ora TASI): non può [...]

PAGINA 11

Il cambiamento dei criteri di valutazione si comunica a posteriori

Deve essere barrata l'apposita casella contenuta nel quadro RS del modello REDDITI

/ Silvia LATORRACA

L'art. 110 comma 6 del TUIR stabilisce che "in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato".

Per quanto attiene alle relative modalità operative, il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 99/2013 ha precisato che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 110 comma 6 del TUIR è assolto **direttamente nella dichiarazione** dei redditi e non più mediante apposito allegato.

La trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi rende, infatti, materialmente impossibile l'allegazione di documenti.

In particolare, le imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi devono compilare il prospetto contenuto nel **quadro RS**, barrando l'apposita casella (nel modello REDDITI SC 2020, occorre barrare la casella del rigo RS280).

Dal punto di vista procedurale, la comunicazione all'Amministrazione finanziaria è **successiva** all'adozione dei nuovi criteri di valutazione.

Come evidenziato in dottrina, l'Agenzia delle Entrate non deve, infatti, fornire un'autorizzazione preventiva e non ha potere di divieto in merito alla variazione.

L'Amministrazione finanziaria ha, nel tempo, chiarito che la comunicazione di cui all'art. 110 comma 6 del TUIR **non può essere sostituita** dall'indicazione dei cambiamenti dei criteri di valutazione nella Nota integrativa (C.M. n. 73/94; C.M. n. 154/95).

Per contro, la comunicazione non sostituisce la necessaria specifica indicazione, in sede di redazione del bilancio e della Nota integrativa, dei criteri di valutazione (Cass. n. 21809/2018).

Pur in assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, sembrerebbe corretto riferire l'**ambito di applicazione** della norma contenuta nell'art. 110 comma 6 del TUIR ai cambiamenti di criteri di valutazione di cui all'art. 2423-*bis* c.c. e al documento OIC 29. In questo senso, sembrerebbero orientati, tra l'altro, la versione 2001 del principio contabile 29 e la norma di comportamento ADC Milano n. 130.

In estrema sintesi, l'art. 2423-*bis* comma 1 n. 6 e comma 2 c.c. stabilisce che "i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro". Deroghe a tale principio "sono consentite in **casi eccezionali**" e la Nota integrativa "deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico".

Il documento OIC 29 precisa che:

- i **principi contabili** sono le regole, ivi incluse le procedure, che disciplinano i criteri di individuazione delle operazioni, le modalità della loro rilevazione, i criteri e i metodi di valutazione e quelli di classificazione ed esposizione dei valori in bilancio;
- i **criteri di valutazione** sono le regole adottate ai fini della rappresentazione delle voci di bilancio e i metodi di valutazione sono le modalità con cui un criterio di valutazione è applicato e quindi con cui viene in concreto determinato.

Avuto riguardo, in particolare, alle rimanenze di magazzino, il criterio di valutazione è la valutazione al **minore** tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; i metodi di valutazione del costo di acquisto dei beni in magazzino sono il LIFO, il FIFO o il costo medio ponderato.

Peraltro, come evidenziato in dottrina, le espressioni "principio contabile", "criterio di valutazione" e "metodo di valutazione" devono essere considerate, ai fini che qui interessano, come **equivalenti** e, quindi, le relative modifiche devono ricondotte tutte nel concetto generale di "cambiamento di principi contabili".

Quanto affermato è confermato dal documento OIC 13, secondo cui "l'uniformità di metodo (ad esempio, LIFO, FIFO, costo medio ponderato) nella valutazione del magazzino è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell'esercizio. … Nei casi eccezionali in cui si cambi il metodo di valutazione (ad esempio, da costo LIFO a costo FIFO) si determina l'effetto di tale cambiamento. Il cambiamento di metodo per la determinazione del costo dei beni fungibili in rimanenza costituisce un cambiamento di principio contabile", da rilevare in base al documento OIC 29.

Il passaggio dai metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato deve, quindi, essere indicato nel modello REDDITI, **barrando la casella** contenuta nel quadro RS.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Contributo a fondo perduto e abbuono IRAP al test dei limiti e delle condizioni "europee"

La versione consolidata della Comunicazione della Commissione Ue prevede il solo riferimento alle imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019

/ Alessandro COTTO e Enrico ZANETTI

Diverse agevolazioni contenute nel DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") contengono la seguente puntualizzazione: "Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche".

Si tratta di previsione espressamente presente nel testo dell'art. 24 del decreto "Rilancio" (al comma 3) che statuisce l'abbuono dell'IRAP dovuta a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 da parte di **tutti i soggetti passivi** con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019, ma è stato anche richiamata dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento attuativo n. 230439/2020 e nella circ. 13 giugno 2020 n. 15 (§ 7), relativi al contributo a fondo perduto spettante ai titolari di reddito agrario e agli esercenti attività di impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, che hanno subito un calo di fatturato di oltre un terzo nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente dato di aprile 2019.

Se le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal *Temporary Framework* della Commissione Ue, questo dovrebbe significare che gli aiuti ivi previsti spettano solo ai soggetti che al 31 dicembre 2019 non si trovavano **già in difficoltà**, come espressamente previsto dal par. 22 lett. c) della Comunicazione.

Con riguardo alla disciplina del contributo a fondo perduto, di cui all'art. 25 del DL 34/2020, la circ. Agenzia Entrate n. 15/2020 (§ 7) conferma che "l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all'art. 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014" e successive modifiche.

Pare lecito presumere, a questo punto, che, secondo l'Agenzia delle Entrate, altrettanto potrebbe valere con riguardo all'aiuto "abbuono IRAP", di cui al precedente art. 24.

Giova ricordare che, secondo la definizione rinvenibile nella richiamata normativa comunitaria, si intende "impresa in difficoltà" una impresa per la quale risulta verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso **più di metà** del capitale sociale sottoscritto a causa delle perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso **più di metà dei fondi propri**, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi **creditori**;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione;
- nel caso di una impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBIT-DA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Nella prima versione della Comunicazione della Commissione europea, quella del 19 marzo 2020, era previsto che gli aiuti potessero essere concessi a imprese che **non** erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o **avessero incontrato difficoltà** o si fossero trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19.

Tale formulazione è stata superata da un successivo intervento della Commissione per cui la versione consolidata della Comunicazione fa ora riferimento alle sole imprese che non erano in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse agli aiuti.

Ne consegue che la fruizione degli incentivi, salvo il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma nazionale, dovrebbe spettare anche per le imprese la cui attività non abbia subito interruzioni, né le sue vendite e i suoi incassi dimostrino di aver sofferto dell'emergenza epidemiologica.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Nel fatturato per il contributo a fondo perduto anche le operazioni senza IVA

Per i commercianti al minuto si considera l'ammontare dei corrispettivi

/ Pamela ALBERTI e Emanuele GRECO

Tra gli aspetti maggiormente controversi, ai fini del calcolo del fatturato per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020, vi è la valutazione delle operazioni non soggette ad IVA dei mesi di aprile 2019 e 2020.

Le istruzioni alla compilazione dell'istanza, da presentare all'Agenzia delle Entrate entro il 13 agosto 2020, hanno considerato espressamente le sole operazioni non soggette ad IVA di cui all'art. 74 del DPR 633/72.

Per queste operazioni, tra le quali rientrano le cessioni di tabacchi e le rivendite del settore editoriale (giornali, riviste, ecc.), è specificato che all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA "vanno sommati gli aggi relativi alle **operazioni** effettuate **non rilevanti** ai fini IVA".

Il criterio non è del tutto coerente con quello previsto, in relazione alla stessa categoria di operazioni, nella circolare n. 9/2020 (§ 2.2.5), per valutare la sospensione dei versamenti (art. 18 del DL 23/2020). In tale contesto, si rinviava direttamente alla nozione di ricavi e compensi.

Questo secondo criterio, basato sull'**ammontare dei ricavi**, è stato ripreso, tuttavia, nella circolare n. 15/2020, in relazione ai requisiti per ottenere il beneficio (§ 2).

In un'ottica di semplificazione, si dice infatti che coloro che non sono soggetti agli obblighi di fatturazione (come nel caso delle rivendite di tabacchi o di giornali) "occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito".

Il criterio reddituale si ritiene debba essere adottato da parte di tutti quegli operatori che né sono soggetti agli obblighi di fatturazione né a quelli di certificazione dei corrispettivi, per effetto del combinato disposto dell'art. 22 del DPR 633/72 e dell'art. 2 del DPR 696/96 (si pensi, per fare un esempio, ai tassisti o ai soggetti che effettuano solo locazioni esenti IVA).

È da rammentare che in alcune fattispecie, nonostante l'operazione sia priva di rilevanza ai fini IVA, la fattura deve comunque essere emessa: si tratta delle operazioni **prive** del requisito di **territorialità IVA** menzionate dall'art. 21 comma 6-*bis* del DPR 633/72 (ad esempio, le prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art. 7-*ter* del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'Ue).

Vi sono, poi, alcune peculiarità per i **commercianti al minuto** e i soggetti assimilati ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, tra cui le agenzie di viaggio (art. 74-*ter* del DPR 633/72).

Per i commercianti al minuto, ai fini del calcolo del "fatturato", dovrà essere considerato l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di aprile 2019/2020. In sostanza, dovrà essere preso come riferimento il corrispettivo registrato ai fini IVA a norma dell'art. 24 del DPR 633/72.

L'importo dei corrispettivi è generalmente da assumere **al netto dell'IVA**, fatte salve le operazioni con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con il regime del margine (come per le agenzie di viaggio), nel qual caso l'importo può essere considerato al lordo dell'imposta, per maggiore facilità di calcolo.

Dubbi per il criterio applicabile per i forfetari

Tra gli altri soggetti che non effettuano operazioni "non rilevanti ai fini IVA" vi sono gli aderenti al **regime forfetario** (art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014), le cui cessioni e/o prestazioni sono escluse da imposta.

Con riferimento ai soggetti forfetari, l'art. 1 comma 59 della L. 190/2014 dispone, oltre all'esonero dal versamento dell'IVA, anche l'esonero "da tutti gli altri obblighi previsti" dal DPR 633/72.

I successivi documenti di prassi sul punto non sono risolutivi in ordine alla sussistenza dell'obbligo di fatturazione. Ad esempio, nella circ. n. 10/2016 § 4.1.1. si afferma che l'**esclusione** opera per gli obblighi contabili e dichiarativi, senza contemplare l'esonero dalla fatturazione, peraltro implicitamente richiamato in diversi punti della stessa circolare.

Sulla base di queste premesse, non è chiaro se i contribuenti forfetari debbano calcolare il fatturato sulla base dei criteri ordinari, ovvero operi la regola residuale ipotizzata dalla circ. n. 15/2020 che richiama le regole di determinazione del reddito e quindi il principio di cassa.

La differenza non è trascurabile in quanto, con le regole ordinarie rileverebbe il momento di effettuazione dell'operazione.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Detrazione IVA anche per la donazione di beni estranei all'attività d'impresa

Sono tali gli effetti delle norme agevolative contenute nel DL Rilancio e nel DL liquidità convertito

/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO

Il DL 23/2020 (decreto "liquidità"), convertito in legge (L. 40/2020), attribuisce il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazioni liberali in natura.

La disposizione si applica, esclusivamente per l'anno 2020, alle sole donazioni **in natura** in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con la finalità di fornire un aiuto nell'attività di contenimento e gestione dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.

La nuova norma, introdotta al comma 3-*bis* dell'art. 66 del DL 18/2020 (decreto "Cura italia"), in vigore **dal 7 giugno 2020**, si pone in continuità con altri regimi agevolativi in tema di donazione di beni per finalità solidaristica, i quali già permettono l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta "a monte".

In particolare, l'art. 6 comma 15 della L. 133/99 stabilisce una specifica **presunzione** di distruzione ai fini IVA, al rispetto di particolari condizioni oggettive e soggettive. In questo modo, la cessione gratuita non è gravata da IVA e il donante mantiene il diritto alla detrazione.

L'applicabilità alle donazioni in natura effettuate nel contesto dell'emergenza da COVID-19 è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 8/2020), fermi restando i requisiti oggettivi e soggettivi e le condizioni previsti dalla disposizione stessa.

La L. 166/2016, sebbene non espressamente menzionata in merito all'emergenza epidemiologica del 2020, prevede analoghe (ma più estese) agevolazioni ai fini IVA rispetto a quelle di cui all'art. 6 comma 15 della L. 133/99, applicandosi alle cessioni gratuite di eccedenze alimentari, nonché alle donazioni di medicinali, articoli di medicazione e di altri prodotti (tra cui quelli destinati all'igiene e alla cura della persona), laddove **non più commercializzati**.

Vanno, inoltre, rammentate le disposizioni introdotte dal decreto "liquidità" concernenti i c.d. "**farmaci** ad uso **compassionevole**", intendendosi tali quelli sottoposti a sperimentazione clinica a fini terapeutici rivolti a patologie gravi o rare. L'art. 27 del DL 23/2020 ha, infatti, previsto che anche per queste tipologie di beni non valga la presunzione di cessione di cui all'art. 1 del DPR 441/97, salvaguardando in tal modo la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto.

Non attribuisce, invece, il diritto alla detrazione "a monte" il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 comma 12 del DPR 633/72, il cui ambito applicativo è più ampio rispetto ai precedenti, in quanto riferito alla generalità delle cessioni di beni che rientrano **attività propria dell'impresa**, sempreché ceduti a enti pubblici, ONLUS, associazioni benefiche e assistenziali ed altri enti con finalità civiche e solidaristiche.

È per i beni estranei all'attività d'impresa, però, che risulta di particolare interesse il regime agevolativo introdotto in sede di conversione del DL 23/2020. Solamente grazie a tale intervento normativo, difatti, è possibile fruire del diritto alla detrazione "a monte", superando i limiti dettati dalla carenza del **requisito di inerenza**.

Per i beni destinati al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria, tassativamente individuati dall'art. 124 del DL 34/2020 (DL "Rilancio"), a decorrere dal 19 maggio 2020 è, altresì, riconosciuto il diritto alla detrazione, trattandosi di cessioni c.d. ad "aliquota zero". Tra gli altri beni, fruiscono del beneficio previsto per le cessioni ad "aliquota zero", sino al 31 dicembre 2020, le mascherine chirurgiche, le mascherine Ffp2 e Ffp3 e gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie (es. guanti in lattice, camici chirurgici).

Qualche ulteriore riflessione pare opportuna, tuttavia, con riferimento alla **legittimità** della detrazione dell'imposta afferente gli acquisti di beni comunque destinati all'emergenza pur se non compresi fra quelli di cui all'art. 124 del DL "Rilancio" (si pensi alle mascherine diverse da quelle chirurgiche, Ffp2 o Ffp3), in caso di cessioni gratuite degli stessi a clienti o a dipendenti.

Nel primo caso (ad esempio qualora si faccia **omaggio** di mascherine che riportano la stampigliatura dell'azienda) si rientrerebbe nella fattispecie delle spese di rappresentanza. Posto che il valore dei suddetti beni dovrebbe generalmente essere inferiore a 50 euro, la detrazione potrebbe essere esercitata in virtù di quanto disposto dall'art. 19-*bis1* comma 1 lett. f) del DPR 633/72.

Diversa è la circostanza in cui la cessione gratuita venga effettuata a favore dei **dipendenti**. Se tali beni fossero messi a disposizione per l'utilizzo in ambito aziendale, non si sarebbe in presenza di omaggi, quanto piuttosto di costi sostenuti per la fornitura di dispositivi di protezione (Cass. n. 3387/2020). Ove, invece, i suddetti beni fossero ceduti gratuitamente al dipendente per finalità estranee all'impresa non sussisterebbe il requisito dell'attività "promozionale" in grado di consentire la detraibilità ai fini IVA (R.M. n. 666305/90).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - CON LA RISERVATA A SOLVENTO.IT.E.

Il sindaco/revisore non può controllare il bilancio predisposto da un associato

L'ulteriore attività affidata allo studio fa decadere immediatamente il controllore

/ Maurizio MEOLI

Decade in via automatica il sindaco unico/revisore di una srl se, a prescindere dall'entità dei compensi pattuiti per le attività prestate, conclude con la stessa società, ma in qualità di rappresentante legale del suo studio associato (nel quale ricopre funzione apicale e di direzione e responsabilità sui collaboratori), un contratto di assistenza contabile esteso alla predisposizione del progetto di bilancio. Ad affermarlo è il Tribunale di Torino nella sentenza del 9 dicembre scorso.

Nel caso di specie – in estrema sintesi – al verificarsi delle circostanze sopra indicate, l'amministratore unico di una srl partecipata al 50% con il fratello agiva in giudizio per l'**accertamento della decadenza** del sindaco unico/revisore. Quest'ultimo si opponeva deducendo, da un lato, che il contratto di assistenza contabile estesa alla redazione del progetto di bilancio di esercizio era stato concluso non da lui in proprio, ma dal suo studio professionale, venendo poi curata da altri membri dello stesso, e, dall'altro, l'inesistenza di un rischio di dipendenza finanziaria, dal momento che i compensi pattuiti per l'attività di controllo (5.000 euro) e di assistenza (6.500 euro) erano trascurabili rispetto ai fatturati sia dello studio (800.000 euro) che personali (300.000 euro).

Questa ricostruzione è reputata "parziale" dalla decisione in commento, dal momento che il contratto di assistenza contabile era stato sottoscritto dal sindaco unico/revisore che risultava essere non un semplice associato, ma un soggetto apicale dello studio, dando il proprio cognome alla denominazione ed avendone la rappresentanza legale. Rispetto a ciò, non si attribuisce rilevanza alla circostanza che altri professionisti dello studio avessero eseguito il contratto, perché lo stesso facoltizzava lo studio ad avvalersi di collaboratori e dipendenti ma sempre **"sotto la direzione e responsabilità"** del sindaco unico/revisore.

Né il contratto, né le regole di organizzazione del lavoro interne allo studio, quindi, erano in grado di assicurare al controllore della srl un'**adeguata terzietà**. Ciò finiva per rendere irrilevante anche l'eventuale assenza di qualsiasi interferenza da parte del sindaco unico/revisore nell'esecuzione del contratto, in quanto, come precisato dalle Norme di comportamento del CNDCEC, quest'ultimo dovrebbe essere indipendente non solo nel "suo foro interno" o in via di fatto, ma dovrebbe anche apparire tale di fronte ai terzi.

Di rilevanza centrale, peraltro, appare presentare il c.d. **rischio di auto-riesame**, che, essendo in astratto ravvisabile quando il sindaco si trovi nella posizione di svolgere attività di vigilanza sui risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto della "rete" alla quale il professionista appartiene, è ritenuto presente nel caso di specie, dove, da un lato, lo studio associato prestava attività di assistenza contabile e predisposizione del progetto bilancio, e dall'altro, il "titolare" di esso, quale sindaco unico della srl con poteri estesi alla revisione legale, controllava tali attività *ex* art. 14 del DLgs. 39/2010.

È ravvisata, quindi, la causa di **incompatibilità** di cui all'art. 2399 comma 1 lett. c) c.c., applicabile anche alle srl in forza del rinvio contenuto nell'art. 2477 comma 4 c.c.

Rispetto a tali cause, il primo periodo del primo comma dell'art. 2399 c.c. stabilisce: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio…". Tale causa, allora, se anteriore alla nomina, opera sul piano dell'eleggibilità a sindaco (e, quindi, della nullità della deliberazione di nomina), se successiva ad essa, opera come causa di decadenza.

Nella specie, l'incompatibilità si era manifestata successivamente al conferimento dell'incarico triennale, avvenuto nell'aprile 2013; ovvero nel gennaio 2016, quando era stato concluso il contratto di assistenza.

Ci si trovava, quindi, in presenza di una causa di decadenza che, secondo la ricostruzione già diffusasi anteriormente alla riforma del diritto societario (*cfr.* Cass. n. 11554/2008), e confermata in esito ad essa (*cfr.* Cass. n. 22575/2014), **opera in modo automatico**, senza la necessità di un procedimento endo-societario per la relativa declaratoria.

Tale automaticità – osserva il Tribunale di Torino – non esclude che gli organi della società possano **prendere atto** del suo verificarsi tramite deliberazione. Ciononostante, l'eventuale deliberazione assembleare, se intervenuta, assume valore di accertamento dichiarativo, e non costitutivo, della avvenuta decadenza (*cfr.* Cass. n. 2009/1982).

È esclusa, altresì, la necessità di un accertamento giudiziale della causa di decadenza, quale *condicio iuris* per la sua operatività. Una simile azione, di natura costitutiva, non è prevista dalla legge e non può essere ricostruita in via sistematica per il rispetto del principio di tipicità delle azioni costitutive (*ex* art. 2908 c.c.).

Peraltro, il fatto che la causa di decadenza operi senza necessità di essere recepita in una deliberazione assembleare o accertata giudizialmente non preclude al sindaco la **facoltà di agire** e difendere in giudizio la propria carica e/o i diritti che da essa derivano, contestando e facendo valere l'inesistenza della causa.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Rischio deadlock per il rimborso d'imposta nelle procedure concorsuali

Necessario chiarire i profili di legittimazione al rimborso e alla cessione del commissario liquidatore

/ Antonio NICOTRA

La Cassazione, con sentenza n. 10129/2020, ha evidenziato un contrasto interpretativo sui profili di **legittimazione** del commissario liquidatore, nella liquidazione coatta amministrativa (LCA), alla richiesta di rimborso del credito IRES da eccedenza d'imposta versata a titolo di acconto e liquidato in sede di dichiarazione dei redditi, dopo l'archiviazione della procedura; nonché alla cessione del credito il cui importo sia acquisito dalla procedura prima del riparto finale (e divenuto certo, liquido ed esigibile dopo l'archiviazione della procedura per effetto della presentazione della dichiarazione), anche dopo l'archiviazione e la cancellazione della società, quale attività compiuta in regime di *prorogatio*, che dà attuazione all'archiviazione.

Per le procedure di fallimento e LCA, la **tassazione** opera sull'attivo che eventualmente residua all'esito del pagamento dei creditori in sede di riparto finale. La base imponibile è pari alla differenza tra il residuo attivo al termine della procedura e il patrimonio netto all'inizio della stessa (art. 183 comma 2 del DPR 917/86). Se il patrimonio netto iniziale è nullo e il residuo attivo finale è inesistente, non vi è reddito tassabile.

Assume rilievo l'intero periodo tra l'inizio e la chiusura della procedura (c.d. **maxiperiodo** concorsuale) ed il momento in cui il residuo attivo diviene certo, consentendo la determinazione del reddito, coincide con la conclusione della procedura (*cfr.* Cass. nn. 6630/2019 e 10108/2020).

Su questo sistema impatta la regola dell'art. 79 del DPR 917/86 per lo scomputo degli acconti.

Per le imprese fallite o in LCA, ai fini del **recupero** degli acconti d'imposta, è necessaria la dichiarazione finale che accerta l'inesistenza del residuo attivo (non essendovi periodi d'imposta intermedi *ex* art. 76 del TUIR nei quali computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta). La dichiarazione del maxiperiodo è presentata dall'organo gestorio dopo la chiusura della procedura, con riflessi sul rimborso delle eccedenze d'imposta nella LCA. Il momento in cui il credito diviene certo, infatti, coincide con la chiusura della procedura, alla quale si aggiunge la cancellazione della società in LCA *ex* art. 213 comma 4 del RD 267/42.

In tale sistema, quindi, la procedura subisce le ritenute in acconto durante il suo svolgimento, ma matura il diritto al rimborso **dopo** le operazioni di liquidazione e quando non può modificarsi la posta patrimoniale del residuo attivo (consolidato in virtù del riparto finale) indicato nella dichiarazione, precludendo, di fatto, il rimborso. La massa dei creditori non può acquisire il netto ricavo del rimborso (generato in corso di procedura), in quanto, presentata la dichiarazione, il commissario che li rappresenta decade. I legittimati diverrebbero, quindi, i soci della società (successori per effetto della cancellazione) ed i creditori sarebbero onerati della riapertura della procedura, o, qualora ciò non fosse possibile, dell'esperimento di un'azione sul patrimonio dei singoli soci.

Le differenze tra la tassazione in acconto (art. 26 comma 2 del DPR n. 600/1973) e quella sul reddito delle procedure liquidatorie hanno alimentato anche un **contrasto** interpretativo.

Secondo un primo orientamento (*ante* riforma del diritto societario), la dichiarazione dovrebbe presentarsi **prima** della conclusione della procedura (*cfr.* Cass. n. 10349/2003), con chiusura anticipata del periodo fiscale. Ciò implica la conclusione delle operazioni ed il deposito della dichiarazione prima della chiusura della procedura, o dell'archiviazione per la LCA, e che la procedura rimanga aperta sino all'esecuzione del rimborso, al cui esito seguirà il rendiconto ed il riparto finale.

Un'altra soluzione ritiene irrilevante che le ritenute siano operate nei confronti di una procedura di LCA; pertanto, avvenuta l'estinzione della società per effetto della cancellazione, il rimborso può essere esercitato **pro quota** dai soci, verso i quali i creditori concorsuali insoddisfatti potranno agire (*cfr.* Cass. nn. 1150/2018 e 10974/2007).

Una terza soluzione invalsa nella prassi anticipa alla fase **endoconcorsuale** la realizzazione del credito da ritenute, maturato (o maturando) nel maxiperiodo, mediante la sua cessione prima del rendiconto e del riparto finale. Il credito (che diverrà certo e liquido con la dichiarazione del maxiperiodo) è monetizzato in favore della massa dei creditori, consentendo il riparto. Approvato il rendiconto (e il bilancio finale in caso di LCA) ed eseguiti i riparti, si procede alla chiusura/archiviazione della procedura, alla cancellazione della società, alla dichiarazione finale dei redditi e alla cessione del credito *ex* art. 69 del RD n. 2440/1922. La cessione (come la dichiarazione di chiusura) è effettuata quando l'organo della procedura è decaduto, ma il suo presupposto si fonda sull'obbligazione assunta verso il cessionario che ha anticipato l'importo del credito e sulla presentazione della dichiarazione finale, in regime di *prorogatio*, che rende certo, liquido ed esigibile il credito da eccedenza d'imposta. Il netto ricavo della cessione è incamerato dal commissario (o dal curatore), per la massa, quale credito futuro. Gli atti di cessione sarebbero solo atti **esecutivi** (*cfr.* Cass. n. 9444/2019), una volta divenuto certo il credito ceduto.

EUTEKNE - FIRI PROCEDURE VIGILATE - SOLO IN FORMATO DIGITALE

Tempo fino al 15 agosto per le domande di sanatoria del lavoro irregolare

Inoltre, se il datore di lavoro è la persona assistita, non è necessario dimostrare il possesso di un reddito

/ REDAZIONE

Slitta al **15 agosto** 2020 il termine ultimo per presentare le domande di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 103 del DL 34/2020.
L'art. 3 del DL 52/2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, ha infatti disposto la deroga del comma 5 di tale disposizione, che aveva fissato il suddetto termine al 15 luglio.
A tal fine si ricorda che le modalità di **presentazione** delle istanze sono state indicate nel decreto del 27 maggio 2020 (si veda "Fornite le indicazioni operative per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari" del 30 maggio 2020), mentre l'INPS, con la circolare n. 68/2020 e il successivo messaggio n. 2327/2020, ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande finalizzate alla dichiarazione di sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato irregolari con cittadini italiani o comunitari nonché chiarimenti sui **requisiti reddittuali** (si veda anche "Esclusi dalla sanatoria i rapporti di lavoro domestico in somministrazione" del 2 giugno 2020 e "Per l'emersione di colf e badanti limiti di reddito del datore riferiti al nucleo familiare" del 5 giugno 2020).
Il Ministero dell'Interno, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web, ha poi risposto ad una serie di quesiti in materia. Tra i chiarimenti maggiormente significativi si evidenziano quelli concernenti la regolarizzazione delle **badanti**: il Ministero ha chiarito che se il datore di lavoro è la persona assistita, non è necessario dimostrare il possesso di un reddito essendo sufficiente l'esibizione del **certificato medico** rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN che attesti la limitazione dell'autosufficienza dovuta a patologie o *handicap*.

Badanti regolarizzabili anche da una città diversa da quella dell'assistito

Quando il datore di lavoro è, invece, un familiare della persona assistita, è poi possibile inoltrare la domanda di regolarizzazione della badante anche da una **città diversa** da quella in cui il familiare assistito si trova, data la modalità telematica di presentazione delle istanze. In tal caso, però, occorre dimostrare il possesso dei requisiti reddittuali richiesti (quindi 20.000 euro annui, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito; 27.000 euro annui, in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi).
A tal proposito, nelle FAQ, è stato ricordato che ai fini della determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono ricomprendersi anche fonti di **reddito esente** da dichiarazione annuale e/o Certificazione Unica (come l'assegno di invalidità), che dovrà in ogni caso essere certificato.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.N.E.

Nella srl si può nominare il sindaco senza sottoporre la società a revisione

Il Registro delle imprese di Roma interpreta in tal senso l'art. 2477 c.c.

/ Luciano DE ANGELIS

L'art. 2477 c.c. deve essere interpretato nel senso che la srl può, **alternativamente**, nominare un organo di controllo o un revisore dovendosi lasciare all'assemblea la possibilità di scegliere se sottoporre la società al solo controllo di gestione, alla sola revisione legale dei conti o ad entrambi i tipi di controllo. È quanto si legge in una innovativa pronuncia del Tribunale di Roma, Ufficio del Giudice del registro delle imprese, n. 4338 del 1° giugno 2020.

Nel dettaglio, con ricorso depositato il 4 marzo 2020, una srl chiedeva al Giudice del registro di Roma, ai sensi dell'art. 2189 c.c., di provvedere all'**iscrizione** della delibera assembleare ordinandone il deposito nel Registro delle imprese. Con essa, dopo aver evidenziato l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo ai sensi del novellato art. 2477, c.c. e del DLgs. 39/2010, si deliberava il conferimento dell'incarico di sindaco unico.

L'incarico veniva attribuito ad un consulente del lavoro non iscritto al registro dei revisori. L'ufficio del Registro delle imprese, rifiutava l'iscrizione evidenziando la mancata iscrizione del professionista nell'**elenco** dei revisori legali dei conti, ai sensi dell'art. 2477, quarto comma, c.c. Secondo i ricorrenti l'interpretazione dell'ufficio non poteva ritenersi corretta poiché ai sensi dell'art. 2477, comma 1 , la nomina di un revisore legale dei conti non rappresenta un obbligo in quanto la società può limitarsi a nominare un sindaco unico che non cumula le funzioni del revisore legale dei conti ritenendosi quindi corretta la nomina effettuata.

Della questione veniva investito il Tribunale di Roma, Ufficio del Registro delle imprese il quale, in motivazione, osservava che la disposizione in esame (cioè il comma 1 dell'art. 2477) attribuisce alle srl "una **autonomia statutaria** in ordine ai controlli nell'ambito delle srl. Infatti, l'esplicarsi dell'autonomia privata ha a riferimento non solo la composizione dell'organo, il quale può essere alternativamente monocratico ovvero pluripersonale, limitandosi la norma a porre una regola di default secondo la quale, in difetto di previsione statutaria, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, ma anche la natura del controllo, essendo rimesso alla società la scelta, alternativamente o cumulativamente, tra un organo di controllo ed un revisore e ciò non solo quando l'introduzione del controllo societario sia facoltativa, ma anche nel caso in cui essa sia obbligatoria ai sensi del richiamato terzo comma dell'art. 2477 c.c. (attuale comma 2, *ndr*). Quanto alle funzioni concretamente attribuibili all'organo o agli **organi nominati**, non vi è poi dubbio che il richiamo all'organo di controllo sia svolto con riferimento alle funzioni dell'organo sindacale (anche eventualmente monocratico), mentre quello al revisore abbia riguardo alle funzioni della revisione legale dei conti. Altrettanto certo è che lo statuto possa conferire all'organo sindacale tanto il controllo interno societario quanto la revisione legale dei conti: anzi, qualora lo statuto si limiti a prevedere la presenza dell'organo di controllo senza ulteriormente disporre in merito, nello stesso organo di controllo si andranno a cumulare le due funzioni".

Purtuttavia, ed è questo il passaggio più rilevante della pronuncia, "deve ritenersi consentito che la società proceda alla nomina di – un sindaco unico limitando i compiti di esso alla vigilanza interna alla società e con esclusione del controllo contabile". In questo caso, ritiene il Giudice del registro che il **sindaco unico** non dovrà essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori dei conti.

Nel caso di specie, avendo deliberato l'assemblea di nominare ai sensi del comma 3 dell'art. 2477 c.c. e dell'art. 4 e seguenti del DLgs. n. 39/2010 il sindaco unico, la nomina deve essere intesa nel senso di volere attribuire ad esso tanto il compito di controllo sulla gestione che quello sulla revisione dei conti e quindi il candidato doveva essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

La pronuncia appare in linea con il Tribunale di Bologna del 23 maggio 2019 (si veda "Revisione non necessaria nelle srl" del 2 luglio 2019), e con la posizione di una parte della dottrina. In sostanza l'autonomia privata potrebbe modulare liberamente l'**estensione dei controlli** valutando alternativamente, nelle srl, la nomina di un organo di controllo con funzioni di vigilanza *ex* art. 2403 e ss. c.c. o di un revisore delegato alla revisione legale (DLgs. 39/2010).

L'interpretazione, seppur legittima in ottica giuridica desta non poche perplessità in chiave **operativa**. Si pensi, ad esempio, a come potrebbe un sindaco non revisore esprimere *ex* art. 2429 osservazioni e proposte in ordine ad un bilancio non sottoposto a revisione né dal sindaco (delegato solo alla vigilanza *ex* art. 2403 e segg. c.c.) né da un revisore esterno, nel caso di specie non nominato. In altri termini, mentre può essere concepibile una revisione priva di vigilanza (con tutte le limitazioni proprie di un tal tipo di controllo), appare difficile concepire l'inverso.

Sulla possibilità di nominare solo un revisore o un sindaco unico revisore (e non il solo sindaco) si vedano nella prassi professionale le Linee guida al sindaco

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.IT.IT

unico del CNDCEC del 2015 (si veda anche la circ. Assonime n. 3/2012 e la Massima Consiglio Notarile di Milano 3 aprile 2012 n. 124) mentre per la necessità del **doppio controllo** si veda Massima Comitato Notarile Triveneto settembre 2012 n. I.D.13).

In conclusione, ad avviso di chi scrive, appare ormai indifferibile una **riforma organica** dell'intera disciplina della srl, a partire proprio da quell'art. 2477 c.c., che prestandosi da tempo a molteplici e diversificati "ritocchi" e interpretazioni, forse scritto così bene non è.

EUTEKNE - HIP RODOZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Per la Cassazione B&B equiparabili alle strutture alberghiere

Sulle tariffe della tassa rifiuti i Comuni mantengono la discrezionalità nell'ambito della legge regionale

/ Mauro SEBASTIANELLI

La Cassazione, con l'ordinanza n. 5358/2020, ha affermato un importante principio in tema di tassa sui **rifiuti** (l'allora TARSU, poi TARI, poi TIA ed ora TASI): non può ritenersi viziato da illegittimità, e dunque non può essere disapplicato ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DLgs. n. 546/1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara la porzione di immobile destinata all'esercizio del Bed & Breakfast ad una struttura alberghiera.

In altre parole, i Comuni conservano piena **discrezionalità** nello stabilire le tariffe dei suddetti immobili poiché rientrante nei limiti della propria potestà impositiva, non espressamente vietata da alcuna norma statale. Sul punto, è da tempo sorto un problema, fonte di numerose contese fra Comuni impositori ed utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti, sulla quantificazione della misura del prelievo relativamente alle varie forme di attività c.d. ricettive, non solo nel raffronto con la tariffa fissata per le civili abitazioni, ma anche all'interno delle distinte attività ricettive.

In particolare, nel caso dei B&B, non configurandosi un'attività imprenditoriale, i contribuenti ritengono di dover versare la tassa sui rifiuti come una normale **abitazione privata** e non come una struttura ricettiva.

Tuttavia, in giurisprudenza, è ormai pacifico che rientri fra i poteri discrezionali dei Comuni stabilire particolari tariffe per le unità immobiliari adibite all'uso di Bed and Breakfast, prevedendo altresì l'obbligo di presentare apposita dichiarazione.

A tal proposto, la sentenza della Suprema Corte n. 16972/2015 ha avuto modo di affermare che è **legittima** la delibera comunale che, nel regolamentare la tassa sui rifiuti, crea una sottocategoria "con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (CI) e alberghi (C4)", al fine di tener conto "della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi" caratterizzante i bed and breakfast.

A quanto consta, tuttavia, l'ordinanza del 2020 è la prima che affronta il tema dell'applicabilità alle attività di bed and breakfast della **medesima misura** tariffaria della tassa sui rifiuti prevista per le strutture alberghiere. Il problema, allora, è quello di definire l'attività di bed & breakfast, sicché l'indagine non può che muoversi entro confini eminentemente normativi.

A tal proposito, si deve rilevare che, nell'ambito delle fonti normative statali, non si rinviene una **qualificazione** dell'attività economica di bed and breakfast. Giova rilevare che non esiste un'unica qualificazione, valida su tutto il territorio nazionale, dell'attività di B&B, la cui regolamentazione spetta, pertanto, per i profili non civilistici, alle singole Regioni. Infatti, come correttamente rilevato nelle motivazioni della Suprema Corte "il D.lgs. n. 79 del 2011, art. 9, che includeva tra le «strutture ricettive alberghiere e paralberghiere» i Bed & Breakfast gestiti in forma **imprenditoriale**, e lo stesso decreto, art. 12 che, invece, ricomprendeva tra le strutture extralberghiere i Bed & Breakfast a conduzione familiare, gestiti in forma non imprenditoriale, sono stati dichiarati incostituzionali (Corte Cost., sent. n. 80 del 2012) per violazione della competenza residuale delle Regioni in materia di turismo, escluso dall'elenco delle materie di legislazione concorrente di cui all'art. 117 Cost., comma 3".

Sulla scorta di quanto sopra, la competenza è attribuita alle singole Regioni, le quali con norme interne possono o meno equiparare i B&B agli **alberghi**.

Nel caso in esame la Sicilia, con propria legge regionale del 2002, ha previsto l'inclusione dei bed and breakfast fra le attività ricettive di carattere alberghiero, pertanto, il Comune di Palermo, coerentemente con la sovraordinata disposizione regionale, ha dedotto che l'art. 4 del suo regolamento TARSU costituisce esplicazione del potere conferitogli in via generale dall'art. 62, comma 4, del DLgs. n. 507 del 1993, sicché la tariffa TARSU per gli immobili adibiti allo svolgimento di una attività economica e professionale è determinata in base a tale attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sulla scorta di quanto sopra, la norma del regolamento comunale impugnata, in quanto coerente con la normativa regionale e in difetto di diversa qualificazione statale, non poteva essere disapplicata.

Concludendo, sul piano della legittimità, le conclusioni della Suprema Corte sono da ritenersi inattaccabili, tuttavia, **nel merito** (giudizio in ogni caso precluso ai Magistrati di Cassazione) almeno due circostanze avrebbero meritato apprezzamento: in primo luogo che la normativa regionale non contiene una valutazione ed un raffronto fra alberghi e bed and breakfast ed in secondo luogo, trattandosi di materia tributaria, era assolutamente necessario rifarsi alla norma specifica regolante i criteri da seguire per la **formazione del tributo** sui rifiuti solidi, ovvero l'art. 65 del DLgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale afferma che la tariffa deve essere commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO DIGITALE

Vigilanza e promozione della legalità nell'agenda INL del 2020

L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha aggiornato il documento di programmazione della vigilanza alla luce dell'emergenza COVID-19

/ Mario PAGANO

Lavoro sommerso, **caporalato**, illecite esternalizzazioni e interposizioni connesse all'elusione della normativa in materia di codatorialità e distacco, irregolarità e frodi relative alle misure di sostegno al reddito, lavoro fittizio e recupero delle prestazioni, disallineamenti nelle classificazioni e, ovviamente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono questi i fenomeni indicati nel documento di **programmazione** per la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale per l'anno 2020, licenziato dall'ultima Commissione centrale di coordinamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che si è riunita lo scorso **10 giugno**.

Una programmazione che l'INL ha dovuto necessariamente aggiornare rispetto a quanto era già stato concordato il 28 febbraio scorso alla luce delle nefaste conseguenze, purtroppo ancora attuali, derivanti dall'emergenza epidemiologica legata al **COVID-19**.

L'intento evidente dell'Ispettorato è certamente quello, con la generalizzata ripresa delle attività economico-produttive, di ridare slancio ai **controlli ispettivi**, di fatto mai del tutto realmente bloccati, se si pensa al concorso dell'INL nelle verifiche circa il rispetto dei Protocolli anti-contagio sui luoghi di lavoro, facenti capo alla responsabilità dei Prefetti.

Tuttavia, come spiega lo stesso Ispettorato nella nota n. 574 del 15 giugno 2020, l'aggiornamento dei contenuti della programmazione tiene in debito conto i mutamenti intervenuti nello scenario di riferimento e si fonda su **tre direttive** principali quali: la valorizzazione della funzione di tutela sociale, da esercitarsi anche attraverso l'implementazione delle attività di prevenzione e promozione della sicurezza e legalità; la "centralità" dei lavoratori e delle parti sociali, alle cui esigenze va assicurata priorità d'intervento; l'orientamento della vigilanza al contrasto degli illeciti di maggior disvalore sociale ed economico e alla effettiva tutela dei lavoratori.

Nel calendario che riguarda la restante parte del 2020, per l'INL non vi sarà spazio solo per la funzione prettamente **repressiva**, ma la volontà, coerente con i tempi difficili del tessuto produttivo, è quella di valorizzare il ruolo sociale del personale ispettivo attraverso l'implementazione dell'attività di informazione, prevenzione e promozione della **legalità**, cui fanno riferimento gli artt. 7, lett. c) e 8 del DLgs. 124/2004.

Tale attività, spiega l'Ispettorato, "è strettamente connessa alla funzione generale di «tutela» dei rapporti e delle condizioni di lavoro, in quanto risponde alla fondamentale esigenza di «chiarezza della regolazione» che configura il presupposto della corretta ottemperanza alle disposizioni normative". Saranno così incrementate le attività di **promozione**, anche a livello scolastico, volte ad aumentare nel nostro Paese la "cultura della legalità", un diffuso strumento di supporto alle imprese, specie a quelle medie e piccole, da attivare non solo in favore di organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro, ordini professionali, enti pubblici e istituzioni scolastiche, ma anche a seguito di richiesta dei singoli datori di lavoro.

Nell'ambito della programmazione dell'attività ispettiva un ruolo centrale, in chiave di tutela dei rapporti di lavoro, sarà riservato alle **richieste d'intervento** (denunce dei lavoratori), formulate dai lavoratori e dai loro rappresentanti. In tal senso, l'orientamento dell'Ispettorato è quello di implementare le procedure conciliative, tra le quali in particolare, proprio in relazione alle denunce, la conciliazione monocratica preventiva potrà costituire una modalità privilegiata di definizione, anche per fattispecie riferite ad una pluralità di lavoratori. Spazio anche alla procedura di diffida accertativa per il mancato pagamento di crediti di natura patrimoniale a favore dei lavoratori.

Sul piano più strettamente ispettivo, il documento di programmazione sottolinea come la vigilanza d'iniziativa dovrà essere prioritariamente orientata al contrasto di **illeciti sostanziali** di maggior disvalore sociale ed economico ed essere rivolta alla più ampia possibile platea di lavoratori, anche ai fini della corretta imputazione e/o qualificazione dei rapporti di lavoro e della tutela delle categorie più vulnerabili, quali minori, lavoratrici madri, extracomunitari e precari, intensificando l'utilizzo del potere di disposizione di cui all'art. 14 del DLgs. 124/2004.

Agricoltura ed edilizia tra i settori più sensibili

Infine, dal punto di vista dei **settori** maggiormente sensibili, l'INL individua l'agricoltura, l'edilizia, la logistica e trasporti nonché settori economici che hanno operato in continuità, come le piattaforme digitali, la grande distribuzione, alcuni settori del terziario, le aziende che hanno riconvertito la propria produzione in favore di quella legata alla realizzazione dei dispositivi di contrasto al contagio e le aziende di servizi di pulizia che hanno ampliato l'attività con la sanificazione e disinfestazione degli ambienti.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Rimborso a ufficio incompetente non sempre salvo

Si rischia l'inammissibilità se si sbaglia Agenzia fiscale

/ Alfio CISSELLO

Con la sentenza n. 2615 depositata lo scorso 5 febbraio, la Cassazione ha sancito che l'istanza di rimborso presentata all'Agenzia delle Entrate in luogo dell'Agenzia delle Dogane (in tema di accise) è **inammissibile**, essendo rivolta ad una amministrazione incompetente.

A seguito della riforma del DLgs. 300/99, le Agenzie fiscali sono infatti diventate soggetti di diritto pubblico autonomi, non essendoci alcuna immedesimazione organica tra le **menzionate Agenzie** ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ciò consente di affermare come, talvolta, l'istanza di rimborso presentata ad un ente diverso da quello di competenza possa rendere inammissibile il successivo ricorso.

L'azione potrà essere "salvata" solo se, nei termini decadenziali previsti da **ciascuna legge** d'imposta ai fini della domanda di rimborso, l'istanza viene ripresentata presso l'organo competente.

Quanto esposto, a maggior ragione, vale quando la domanda viene per errore presentata ad una Amministrazione non tributaria, come potrebbe essere l'INPS, oppure ad un Comune diverso da quello legittimato a riceverla.

Le cose sono diverse quando l'errore riguarda la diramazione territoriale interna all'Agenzia fiscale.

Ferma restando la buona fede tra le parti e l'esigenza di scongiurare, per **entrambe le parti**, abusi, è da ritenersi valida la domanda di rimborso presentata ad un ufficio territoriale diverso da quello "di competenza", ma sempre sito all'interno della stessa Direzione provinciale.

Lo stesso sembra potersi dire quando l'errore riguarda la **Direzione provinciale**, nonostante ogni Direzione sia, in un certo senso, soggetto distinto dalle altre: si pensi al contribuente che, per sbaglio, spedisce o consegna la domanda di rimborso alla DP II di Torino anziché alla DP I, oppure alla Direzione provinciale di Imperia e non a quella di Savona.

Così ha ragionato la giurisprudenza, in tema di Direzioni provinciali, per la **notifica del ricorso** (C.T. Reg. Milano 28 dicembre 2015 n. 5657/30/15).

Diversa è la giurisprudenza in questo senso relativa ai vecchi uffici delle imposte (Cass. 15 dicembre 2004 n. 23349 per la notifica della sentenza, Cass. 6 marzo 2015 n. 4551 per la notifica del ricorso).

L'orientamento più recente, sempre che, come detto, l'**errore** riguardi la stessa Amministrazione, ritiene che la domanda inviata all'ufficio incompetente comunque interrompa la decadenza per la presentazione della domanda di rimborso, sicché in ogni caso, se non c'è risposta, si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile entro i termini di prescrizione (Cass. 6 marzo 2018 n. 5203, Cass. 15 marzo 2013 n. 6627).

Può essere richiamato l'art. 5 della L. 249/68, secondo cui "le istanze o i ricorsi volti, nel termine previsto dalla legge, a organi diversi da quello competente ma appartenenti alla medesima amministrazione centrale non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità per scadenza del termine. Tali **istanze** e ricorsi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente", in base ad un orientamento operante in ambito tributario per le domande di rimborso (si veda Cass. 27 febbraio 2009 n. 4773).

Istanza valida se l'errore rimane "all'interno" delle Entrate

Si aggiunge che la domanda di rimborso non è un **atto processuale**, in quanto appartiene alla sfera amministrativa, dunque, a differenza del ricorso e degli altri atti processuali, non deve, a pena di nullità, essere presentata in forma telematica. Vige la libertà delle forme, potendo l'invio avvenire con PEC, spedizione postale A/R o consegna diretta.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Bonus vacanze con l'app dei servizi pubblici IO

La struttura ricettiva può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta in compensazione oppure può cederlo a terzi

/ REDAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento n. 237174/2020, che stabilisce le modalità di applicazione del bonus vacanze *ex* art. 176 del DL 34/2020, specificando che per **richiedere** l'agevolazione il cittadino dovrà utilizzare l'app dei servizi pubblici IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. Il provvedimento fornisce anche le istruzioni per gli operatori del turismo.

Si ricorda che l'art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il periodo d'imposta 2020, un credito richiedibile e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&breakfast in possesso dei **titoli** previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio di tale attività. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è di 500 euro se il nucleo familiare è composto da 3 o più soggetti, di 300 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast. Può essere utilizzato per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi (si veda "Bonus vacanze solo con ISEE fino a 40.000 euro" del 4 giugno 2020).

La richiesta di accesso all'agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare con l'app IO, accessibile con SPID o CIE. A sua volta, PagoPA S.p.A., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la sussistenza del **requisito ISEE** e restituisce al richiedente un messaggio contenente l'esito della richiesta.

Se dalla verifica emerge che non risulta presentata una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, il richiedente viene informato della necessità di presentarla e poi di ripresentare la richiesta dell'agevolazione. In caso di esito positivo della verifica, PagoPA S.p.A. genera un codice univoco e un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per fruire dello sconto.

PagoPA S.p.A. invia all'Agenzia delle Entrate tale codice univoco, l'importo massimo dell'agevolazione spettante e i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare, ai fini delle successive verifiche in merito alla fruibilità dello sconto e della detrazione. In esito alla corretta acquisizione dei predetti dati, l'Agenzia delle Entrate conferma al richiedente, tramite l'applicazione, il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando il codice univoco ed il **QR-code** nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.

Anche in caso di esito positivo, se la DSU di riferimento presenta omissioni o difformità, il richiedente, prima che confermi la richiesta, è informato della circostanza che l'Agenzia delle Entrate successivamente richiederà, al soggetto che fruirà dell'agevolazione, idonea **documentazione** che dimostri la completezza e veridicità dei dati indicati.

Lo sconto fruibile, come accennato in premessa, è pari all'80% del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80% del corrispettivo dovuto, se quest'ultimo è inferiore all'**importo massimo** dell'agevolazione attribuita. Il restante 20% del valore massimo dell'agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) può essere detratto dall'IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Al momento del pagamento, il componente del nucleo familiare comunica al fornitore il codice univoco, o esibisce il QR-code. La struttura ricettiva lo acquisisce e lo inserisce in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, ne verifica la validità e conferma a sistema l'**applicazione** dello sconto.

Per quanto riguarda le strutture, a partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma è possibile recuperare lo sconto con un credito d'imposta di pari importo fruibile solo in compensazione, senza eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso.

In alternativa all'uso in compensazione, sempre dal giorno successivo alla conferma dello sconto, il credito d'imposta può essere **ceduto**, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I cessionari utilizzano il credito d'imposta esclusivamente in compensazione, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.

Oltre al provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche la guida e il vademecum. Manca ancora, invece, la risoluzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Presupposto della tutela reale è l'abuso consapevole del potere disciplinare

La Corte di Cassazione chiarisce la portata del comma 4 dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori

/ Giada GIANOLA

Solo se il fatto contestato e posto a fondamento del licenziamento è punibile con una sanzione conservativa sulla base di **specifiche previsioni** dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili è possibile disporre la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro per effetto del quarto comma dell'art. 18 della L. 300/70. In tutti gli altri casi, laddove il giudice ritenga sproporzionata l'irrogazione della sanzione espulsiva rispetto al fatto contestato al lavoratore, è applicabile la tutela indennitaria c.d. forte di cui al quinto comma.
È quanto emerge dalla sentenza n. 11701 della Corte di Cassazione, depositata ieri.
Nel caso di specie la parte datoriale, impugnando la pronuncia con cui era stato dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a un dipendente, lamentava l'**errata applicazione** della tutela reale ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L. 300/70 in quanto il comportamento posto alla base del recesso non era tipizzato nel contratto collettivo applicato al rapporto e, pertanto, non era espressamente previsto che lo stesso dovesse essere punito con una sanzione conservativa.
I giudici di merito, infatti, dopo aver dichiarato l'illegittimità del licenziamento in quanto la condotta addebitata non era stata ritenuta talmente grave da ledere il vincolo di fiducia tra le parti, avevano disposto la **reintegra** del lavoratore nel posto di lavoro ai sensi del quarto comma dell'art. 18 sebbene il comportamento contestato non fosse, appunto, contemplato nel contratto collettivo, che invece conteneva una norma di chiusura in cui era prevista l'irrogazione di una sanzione conservativa per "quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione".
Secondo la Corte d'Appello non è, infatti, necessario che le **previsioni collettive** contemplino in modo specifico un comportamento ai fini dell'applicazione di una sanzione conservativa, essendo sufficiente, per la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, che tale comportamento sia comunque riconducibile ad una previsione di carattere generale o, comunque, "di chiusura". Pertanto, secondo questa ricostruzione, anche una previsione collettiva di tale natura giustificherebbe l'applicazione della tutela reale.

Totalmente **opposta** è l'impostazione della Suprema Corte, che nella pronuncia in commento ha, in modo molto chiaro, evidenziato che la tutela reale rappresenta un'eccezione rispetto alla regola generale costituita dalla tutela indennitaria. Infatti, l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, applicabile ai dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015, rispetto alle ipotesi in cui venga accertata la mancanza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento addotti dal datore di lavoro, ricollega la tutela reale solo a due determinati casi, vale a dire l'insussistenza del fatto contestato o quando il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili. Al di fuori di queste ipotesi, la tutela sarà solo indennitaria, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata sulla base dei criteri della anzianità di servizio, del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'azienda e del comportamento e delle condizioni delle parti.

Il comma 4 dell'art. 18 deve essere interpretato restrittivamente

Trattandosi quindi di un'eccezione alla regola, non è possibile estenderne la portata, dovendo così il disposto di cui al quarto comma dell'art. 18 essere **restrittivamente interpretato** e applicato alle sole ipotesi in cui un determinato e specifico comportamento sia punito con una sanzione conservativa o sia ritenuto, anche solo giuridicamente, insussistente.
Allo stesso modo, hanno rilevato i giudici di legittimità, un'interpretazione restrittiva è imposta dalla circostanza che il datore di lavoro è sanzionabile con la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro solo quando, al momento dell'applicazione della sanzione, sia posto nelle condizioni di sapere che al comportamento contestato è applicabile una sanzione conservativa, cosicché, se intimato comunque il licenziamento, il datore è **consapevole** della relativa illegittimità con conseguente, altrettanto, consapevole abuso del potere disciplinare.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Nuove retribuzioni per il personale delle coop di trasformazione e produzione alimentare

Rinviata inoltre la costituzione del fondo di assistenza sanitaria FILCOOP

/ Alessandro MORI

A circa un mese di distanza dagli accordi che hanno definito il rinnovo della disciplina economica per le diverse lavorazioni parte dell'industria alimentare (si veda "L'industria alimentare si compatta sugli incrementi retributivi per il 2020" del 22 maggio 2020), con l'accordo del 16 giugno 2020 (siglato da Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca e Legacoop-Agroalimentare per parte datoriale, e da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil in rappresentanza dei lavoratori, tutte parti firmatarie del vigente CCNL del 5 dicembre 2012) viene definito il rinnovo della disciplina collettiva applicabile a un'altra componente di rilievo della filiera dell'alimentare, vale ai dire ai lavoratori delle cooperative di **trasformazione** di prodotti agricoli e zootecnici e di **lavorazione** dei prodotti alimentari.

Nel merito, l'intesa riconosce ai dipendenti delle imprese aderenti alle associazioni firmatarie, a titolo di **anticipo per il 2020** rispetto agli aumenti che verranno definiti con il prossimo CCNL, un incremento retributivo mensile, con decorrenza 1° dicembre 2019, nelle misure di seguito indicate: Liv. 1S, 35,98 euro; Liv. 1, 31,28 euro; Liv. 2, 25,81 euro; Liv. 3A, 22,68 euro; Liv. 3, 20,34 euro; Liv. 4, 18,77 euro; Liv. 5, 17,21 euro; Liv. 6, 15,64 euro; Vv. Pp Liv. 1, 25,81 euro; Vv. Pp Liv. 2, 20,34 euro. Per effetto di tali incrementi, il minimo retributivo mensile, con pari decorrenza, assume i seguenti valori: Liv. 1S, 2.372,01 euro; Liv. 1, 2.062,61 euro; Liv. 2, 1.701,68 euro; Liv. 3A, 1.495,41 euro; Liv. 3, 1.340,72 euro; Liv. 4, 1.237,58 euro; Liv. 5, 1.134,45 euro; Liv. 6, 1.031,34 euro; Vv. Pp Liv. 1, 1.701,68 euro; Vv. Pp Liv. 2, 1.340,72 euro.

Tali importi devono pertanto essere considerati già nell'elaborazione dei cedolini paga relativi al mese in corso (**giugno 2020**).

Per quanto riguarda le 6 quote di aumento **arretrato**, relative ai mesi compresi tra dicembre 2019 e maggio 2020, le parti hanno stabilito che la loro corresponsione debba avvenire in due soluzioni: 3 quote di incremento mensile arretrato con il cedolino paga del mese di luglio 2020 e 3 quote con quello del mese di agosto 2020.

Inoltre, nel prorogare al 31 dicembre 2020 il termine entro cui dovranno essere definite le modalità di costituzione e funzionamento del **fondo di assistenza sanitaria integrativa** FILCOOP (il precedente termine, del 31 dicembre 2019, era indicato dalla nota a verbale all'art. 7 lett. B punto 2 del CCNL 5 dicembre 2012), le parti hanno anche prorogato dal 1° giugno 2020 al 1° gennaio 2021 il termine per l'avvio della contribuzione al Fondo stesso da parte dei lavoratori, nella misura di 2 euro al mese, come prevista dall'art. 64 del CCNL stesso.

EUTEKNE - THE INNOVATION VILLAGE - SOFTA INDUSTRIA & SOLVENTI S.R.L.

Da oggi nuova versione della procedura INPS per gestire l'istruttoria per domande CIGO

Con il messaggio n. 2489 pubblicato ieri, l'INPS ha fornito le prime indicazioni sulla gestione dell'istruttoria delle nuove **domande** di CIGO e assegno ordinario, sul rilascio della domanda INPS di CIG in deroga e sull'anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
In primo luogo, viene notato come l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sia stato modificato con il DL 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020, che ha introdotto, tra l'altro, ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.
Il messaggio comunica che oggi saranno rilasciate le **funzionalità** relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga, quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'azienda con pagamento diretto, nonché la nuova versione della procedura "Nuova gestione dell'istruttoria per domande CIGO".
Il messaggio fornisce alcune informazioni, in attesa delle **apposite circolari** che illustreranno anche la disciplina di dettaglio.

Chiarito l'ambito operativo della sospensione dei pignoramenti

L'INPS, con messaggio n. 2479, pubblicato ieri, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 152 del DL 34/2020, con cui è stata disposta la **sospensione**, dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020, degli accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di: stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, anche se dovute a causa di licenziamento, pensione, indennità che tengono luogo di pensione o assegni di quiescenza.
L'Istituto evidenzia che il beneficio della sospensione riguarda i pignoramenti ad istanza dei soggetti indicati nell'allegato n. 1 di tale messaggio e concerne **tutte le prestazioni** a sostegno del reddito erogate in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, come, ad esempio: NASpI; DIS-COLL; disoccupazione agricola; anticipazione NASpI; TFR del Fondo di Garanzia; integrazioni salariali (come CIGO, CIGS, assegno ordinario, assegno di solidarietà) e indennità di malattia e maternità.
Nel messaggio viene chiarito che eventuali accantonamenti effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi **disponibili** in favore dei soggetti pignorati e, in caso di ordinanze di assegnazione, i versamenti dovranno essere eseguiti solo con riferimento agli accantonamenti antecedenti al 19 maggio.
Dovranno infine essere restituite ai debitori le somme già trattenute sulle prestazioni a sostegno del reddito.

Contributo addizionale NASpI non dovuto per le attività stagionali tassativamente indicate

Con l'approfondimento di ieri, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza il **lavoro stagionale**, definendone l'ambito di applicazione, e auspicando un intervento normativo che risolva alcune criticità emerse sia con l'evoluzione del mondo del lavoro, sia, in ultimo, con le misure adottate per sostenere i lavoratori durante il periodo emergenziale.
Dopo aver riepilogato l'evoluzione normativa, la Fondazione arriva alla conclusione che l'attività può considerarsi stagionale solamente se **rientrante** in una delle ipotesi previste dall'elenco di cui al DPR 1525/1963.
Si tratta di una serie di attività tassativamente indicate, modificate dall'art. 11 comma 2-*bis* del DL 101/2019 con l'aggiunta dell'attività "del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci".
In ogni caso, la qualifica di lavoratore stagionale è rilevante per diversi aspetti. *In primis* perché l'attuale disciplina del contratto a tempo determinato, contenuta negli art. 19 e ss. del DLgs. 81/2015 (così come modificata dal DL 87/2018), prevede, per le attività stagionali individuate dal suddetto decreto, nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi, la **deroga** all'apposizione di una causale e ai limiti riguardanti: la durata; il numero di contratti a termine stipulabili dai datori di lavoro; la riassunzione (c.d. "stop and go").
Mentre, dal punto di vista contributivo si sottolinea che per l'assunzione a tempo determinato per attività stagionali individuate dal DPR 1525/1963 non trova applicazione il **contributo addizionale NASpI** a carico del datore di lavoro (circ. INPS n. 121/2019).
Lo stesso vale anche per il modello UniLav, il cui campo "Lavoro Stagionale" deve essere valorizzato con "S" solo se l'attività rientri in una tra quelle previste dal citato DPR.

EUTEKNE - MI RIDUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO

EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO